

# COMUNE DI SANTA CRISTINA VALGARDENA

## STATUTO

Allegato alla delibera consigliare n. 4 del 12.04.1995

### Articolo 1

(Autonomia della comunità locale)

1. Il comune quale comunità locale é autonomo.

2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico-culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, la cultura e l'identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza fra i gruppi.

3. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della Provincia Autonoma di Bolzano.

### Articolo 2

(Funzioni)

1. Il comune é titolare di funzioni proprie ed esercita altresí le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma.

2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, nr. 526 e quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale nelle materie riservate alla competenza legislativa dello Stato.

3. Il comune esercita le funzioni di cui al comma 2 nell'ambito delle specifiche leggi provinciali, le quali individuano altresí le funzioni da esercitare in forma associativa.

## CAPITOLO 2

### LA POTESTA' REGOLAMENTARE

### Articolo 3

(Regolamenti)

1. Il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento nonché regolamenti indipendenti:

- a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza,
- b) in ordine alla propria organizzazione,
- c) sulle materie non regolate dalla legge.

2. Nelle materie che la legge riserva al regolamento la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente statuto.

3. Il regolamento viene approvato dal consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata per il periodo prescritto ed è soggetta al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale. Intervenuto il controllo suddetto, il regolamento deve essere ripubblicato per 15 giorni ed entra in vigore nell'ultimo giorno di tale seconda pubblicazione.

#### Articolo 4

(Pubblicità dei regolamenti)

1. Il segretario comunale cura la raccolta dei regolamenti in vigore. Durante le ore d'ufficio essa rimane a disposizione dei cittadini per la presa visione.

2. Regolamenti riguardanti la prestazione di servizi devono essere, su semplice richiesta e senza spese, distribuiti a tutte le famiglie e rispettivamente a tutti gli utenti.

3. Se l'amministrazione comunale dovesse redigere un bollettino comunale di informazione, ogni regolamento entrato in vigore deve ivi essere pubblicato.

### **CAPITOLO 3**

#### **NORME PER LA TUTELA DEI GRUPPI LINGUISTICI**

#### Articolo 5

(Principi)

1. E' uno dei fini primari dell'amministrazione comunale la tutela delle minoranze linguistiche secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione, nello statuto speciale per la Regione Autonoma-Trentino Alto Adige e nelle relative norme di attuazione.

#### Articolo 6

(Attuazione concreta della tutela dei gruppi linguistici)

La tutela delle minoranze linguistiche e dei gruppi linguistici di cui all'articolo precedente si attua:

a) con la attenta considerazione degli interessi della minoranza linguistica e dei gruppi linguistici in sede locale e sostenendo le medesime nell'ordinamento, nelle istituzioni e nei rapporti presso le sovraordinate amministrazioni;

b) favorendo concretamente le attività letterarie, musicali, teatrali ed in genere ogni attività nel settore artistico;

c) con la conservazione del patrimonio storico ed artistico ed incentivando biblioteche, musei ed accademie;

d) con il mantenimento di usanze e riti;

e) con la cura della lingua mediante il suo pubblico uso, con la incentivazione dell'istruzione e della educazione permanente e con la toponomastica delle località, delle strade e dei fabbricati;

f) favorendo la comunicazione e la collaborazione nonché lo scambio culturale fra i gruppi linguistici.

#### Articolo 7

(Accesso ad organismi amministrativi)

Viene tutelato il diritto e rispettivamente l'interesse della minoranza linguistica all'accesso ed alla partecipazione in sede di costituzione degli organismi del comune e di quelli delle aziende e delle istituzioni da esse costituite e dal medesimo dipendenti.

#### Articolo 8

(Norme particolari per i comuni ladini)

La tutela della minoranza linguistica ladina si attua:

1. mediante la collaborazione consultiva ed organizzativa del comune con gli altri comuni ladini nei diversi settori di comune interesse, con specifico riferimento alla lingua usata negli uffici pubblici, alla toponomastica, alla istruzione, al lavoro ed al tempo libero, alla comunicazione ed ai trasporti;

2. sostenendo in modo particolare le attività sussidiarie delle libere comunità svolte nell'interesse comune della minoranza ladina nei settori della lingua, della cultura, dell'arte, dello sport, dei rapporti sociali nonché dell'organizzazione e diffusione dei massmedia;

3. mediante la collaborazione con le associazioni rappresentative e con i provveditorati agli studi nel campo della cura e dell'uso della lingua;

4. favorendo e sostenendo la collaborazione fra le istituzioni e le organizzazioni ladine operanti sia nel territorio dello Stato che all'estero e curando gli interessi e le esigenze dei ladini i quali, per motivi di studio o di lavoro, vivono lontani dalle proprie valli;

5. mediante la particolare tutela delle risorse naturali, con l'incentivazione preferenziale dello sviluppo dell'economia locale anche sotto il profilo sociale, con provvedimenti tendenti a favorire la disponibilità di stabili posti di lavoro nelle proprie valli e ciò anche nel settore del pubblico impiego. La tutela della minoranza linguistica ladina si attua inoltre con misure tese ad evitare ogni forma di speculazione fondiaria ed edilizia, onde ristabilire l'equilibrio culturale ed economico delle genti ladine e per la valorizzazione del loro spazio vitale.

## **TITOLO II**

### **GLI ORGANI DEL COMUNE**

#### Articolo 9

(Organi)

1. Organi del comune sono il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

#### Articolo 10

(Il consiglio comunale)

1. Il consiglio é l'organo di formazione d'opinione e quindi organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le attribuzioni assegnate al consiglio comunale non possono, nemmeno per singoli affari, essere delegate ad altri organi.

3. Il consiglio comunale fissa i principi generali relativi alla gestione dell'amministrazione comunale. Esso controlla l'intera gestione amministrativa del comune. Il consiglio esercita anche funzioni di controllo.

4. Il consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigila affinché vengano realizzati gli obiettivi attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto diretto con i cittadini, all'efficienza, all'economicità ed alla correttezza della amministrazione ed adotta i relativi necessari provvedimenti.

5. La giunta comunale relaziona dettagliatamente, tre volte all'anno, al consiglio in ordine all'attività amministrativa. Annualmente effettua una relazione scritta sull'attività e sui risultati dell'amministrazione comunale.

6. Per problemi di particolare complessità o di speciale rilevanza politica il consiglio comunale, su richiesta di un terzo dei consiglieri in carica, può sentire il parere di esperti, di rappresentanze professionali, dei revisori dei conti, di esponenti di associazioni economiche e dei dirigenti del comune. La citata audizione può essere disposta anche dalla giunta comunale. Il relativo procedimento è regolato dal regolamento interno del consiglio comunale.

7. L'ordine del giorno per le sedute del consiglio comunale viene predisposto dalla Giunta comunale; I consiglieri comunali possono chiedere che determinati argomenti vengano posti all'ordine del giorno, presentando le relative mozioni.

8. Il sindaco convoca il consiglio comunale entro 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. Il sindaco convoca il consiglio comunale entro 15 giorni, qualora lo richieda la maggioranza della giunta comunale; gli argomenti richiesti dovranno essere posti all'ordine del giorno.

10. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato all'Albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, da determinarsi dal consiglio comunale. Gli effetti giuridici connessi con la pubblicazione decorrono esclusivamente da quella eseguita all'Albo pretorio.

11. L'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare deve essere notificato ai consiglieri comunali almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. La notifica dovrà avvenire presso la residenza oppure presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel comune. Nei casi di urgenza l'invito può essere validamente notificato 24 ore prima della seduta.

12. Durante i sette giorni precedenti la seduta oppure - nei casi di urgenza - nelle 24 ore precedenti la seduta medesima, ogni consigliere comunale ha diritto di consultare nell'ufficio comunale e durante le ore d'ufficio gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

13. Il consiglio comunale può deliberare quando interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

14. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui il consiglio, con decisione maggioritaria, disponga diversamente. Le sedute sono comunque pubbliche quando si tratta dell'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti nonché quando ha luogo la elezione del sindaco e della giunta comunale. La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata in consiglio la necessità di esprimere giudizi sulle qualità o sulle attitudini di una o più persone.

15. Le votazioni si effettuano di norma in forma pubblica e conalzata di mano. Si ricorre alla votazione segreta quando lo richieda un quinto dei consiglieri presenti.

16. Le deliberazioni del consiglio comunale si intendono adottate quando ottengono l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Chi dichiara di non prendere parte alla votazione viene considerato quale assente.

17. Il verbale delle sedute del consiglio comunale deve contenere i nomi dei consiglieri presenti al momento della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato delle votazioni nonché l'elenco dei nomi dei voti contrari e delle astensioni. Nei predetti verbali devono essere segnati i nomi dei consiglieri assenti con la precisazione delle assenze ingiustificate. I verbali vengono firmati dal presidente, da un consigliere comunale designato dal consiglio comunale e dal segretario. I verbali delle sedute precedenti vengono consegnate ai consiglieri insieme alla convocazione della prossima seduta.

18. Il presidente ha cura dell'ordinato svolgimento della seduta.

19. Con la maggioranza di tre quarti dei consiglieri in carica e con l'assenso dei capigruppo presenti alla seduta, il consiglio comunale può, nel corso della seduta, porre nuovi argomenti sull'ordine del giorno e deliberare in ordine ad essi.

20. Nelle votazioni, nelle quali è previsto il sistema del voto limitato, la scheda di votazione può contenere fino alla metà delle persone da nominare.

21. Il consiglio comunale approva il proprio regolamento interno con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune in seconda convocazione il regolamento stesso viene approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Il regolamento interno disciplina la convocazione del consiglio, il numero legale per la validità delle sedute, lo svolgimento delle stesse, la votazione nonché l'attività delle commissioni nominate dal consiglio.

#### Articolo 11

(Dichiarazione di dimissioni)

1. Le dimissioni da qualsiasi incarico devono essere formulate per iscritto. Le dimissioni divengono efficaci con il loro deposito presso la segreteria comunale. Le dimissioni da un determinato incarico o mandato comporta le dimissioni anche dagli altri incarichi che il dimissionario ricopra in tale sua qualità.

#### Articolo 12

(Attribuzioni del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale, quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo delibera sugli argomenti e sulle materie indicati nell'articolo 13 del nuovo Ordinamento dei comuni (Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1).

2. Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 13 dell'Ordinamento dei comuni viene aggiunto il seguente periodo: "per progetti ed opere con una spesa totale superiore a Lire 250.000.000.- devono essere fornite, prima della loro realizzazione, dettagliate informazioni in ordine all'aspetto urbanistico, planivolumetrico ed architettonico".

3. Ai sensi della lettera o) del secondo comma dell'articolo 13 dell'Ordinamento dei comuni spetta al consiglio comunale di deliberare in ordine ai seguenti ulteriori argomenti:

- a) la fissazione dell'indennità di carica al sindaco, al vicesindaco ed agli assessori;
- b) i provvedimenti nel procedimento per la assunzione nonché la nomina del segretario comunale;
- c) la nomina del difensore civico nonché la determinazione dell' indennità di carica ad esso spettante;
- d) il conferimento della cittadinanza onoraria del comune;
- e) la nomina di commissioni quando la relativa competenza venga, in forza di leggi statali, regionali o provinciali, espressamente attribuita al consiglio comunale e quando si tratta di commissioni, nelle quali, per legge, deve essere rappresentata la minoranza politica e/o linguistica. Rimane eccezzuata la nomina delle commissioni giudicatrici nei concorsi;
- f) tutte le deliberazioni riguardanti la toponomastica in quanto rientranti nella competenza del comune;
- g) i provvedimenti di sdemanializzazione e di assegnazione al demanio pubblico.

#### Articolo 13

(Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera popolazione ed esercitano le loro funzioni senza obbligo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per opinioni o convinzioni espresse e per il voto dato nell'esercizio delle loro funzioni consiliari, a meno che non sussista fattispecie penalmente rilevante.

2. Il consigliere comunale ha l'obbligo ed il diritto di collaborare attivamente affinché il consiglio comunale possa adempiere alle sue funzioni quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della gestione del comune.

3. Il consigliere comunale può presentare mozioni ed ordini del giorno su qualsiasi argomento che rientri nella competenza del consiglio comunale.

4. Con le interpellanze e con le interrogazioni il consigliere comunale esercita il proprio diritto di controllo. Il consigliere comunale può presentare inoltre interrogazioni scritte ai revisori dei conti, per ottenere informazioni su determinati atti e procedimenti.

5. Con l'illimitato diritto alla visione dei documenti e degli atti del comune il consigliere comunale partecipa alla funzione di indirizzo e di controllo spettante al consiglio.

6. Il concreto esercizio del diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali viene disciplinato dalle norme del regolamento interno del consiglio.

#### Articolo 14

##### (Indennità di presenza)

1. Spetta ai consiglieri comunali una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute. Essa viene fissata in ragione del 80 % della misura massima stabilita dall' Ordinamento dei comuni.

2. I relativi importi vengono, all'inizio di ogni anno, aggiornati in conformità alla rata ufficiale di inflazione comunicata dall'Istituto centrale di statistica, nell'intesa che non potrà comunque essere superato il limite massimo fissato dalla legge.

3. Il pagamento degli importi spettanti viene eseguito sulla base dell'elenco delle presenze predisposto dalla segreteria comunale.

4. L'indennità per la partecipazione alle sedute delle commissioni viene fissata dall'organo competente alla nomina contestualmente alla stessa, ad eccezione delle indennità da fissare per gli esperti altamente specializzati, non facenti parte del consiglio comunale.

#### Articolo 15

##### (I gruppi consiliari)

1. Ogni lista votata ha diritto di costituire un proprio gruppo in seno al consiglio comunale. E' ammesso il passaggio da un gruppo consiliare all'altro, con esclusione della costituzione di un nuovo gruppo.

2. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo consiliare, costituiscono un unico gruppo misto.

#### Articolo 16

##### (La giunta comunale)

1. La giunta comunale é composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori.



2. Il comune di S.Cristina Val Gardena ha 4 assessori.

3. Nella determinazione del numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta comunale viene fatto riferimento alla consistenza del gruppo linguistico come rappresentato nel consiglio comunale, includendo il sindaco nel computo dei posti. Ciascun gruppo linguistico ha comunque il diritto di essere rappresentato nella giunta, se nel consiglio vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso, anche in deroga ai limiti fissati, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta scegliendolo tra i consiglieri comunali.

4. La giunta comunale viene convocata dal sindaco.

5. Nella giunta comunale le votazioni avvengono in forma palese, salvo che la maggioranza degli assessori presenti richieda la votazione segreta. La votazione deve avvenire comunque in forma segreta quando si tratti di giudicare su qualità e/o di attitudini di persone. Astensioni non sono ammesse.

6. Le deliberazioni della giunta comunale si hanno per adottate quando la proposta ottiene l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

7. Le sedute della giunta comunale sono segrete.

8. Nelle votazioni nelle quali è previsto il sistema del voto limitato, la scheda di votazione può contenere fino alla metà delle persone da nominare.

9. Il verbale delle sedute della giunta comunale deve contenere i nomi dei membri presenti al momento della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato della votazione. I verbali vengono firmati dal presidente, dall'assessore incaricato e dal segretario. Il verbale delle sedute della giunta comunale è costituito dalla raccolta delle deliberazioni effettuate.

#### Articolo 17

(Funzioni della giunta comunale)

La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; essa attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

#### Articolo 18

(Il sindaco)

1. Il sindaco é capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo; egli rappresenta il comune, convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta municipale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresí alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.

3. In particolare spettano al sindaco le seguenti attribuzioni:

- a) ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attività così fra l'altro incarica un assessore della problematica della gioventù. Questo è obbligato a fare annualmente un relazione al Consiglio comunale.
- b) determina la assegnazione di particolari funzioni a singoli consiglieri comunali;
- c) presiede i comitati e le commissioni, facendosi eventualmente sostituire dal vicesindaco o da un assessore. Il sindaco può affidare al segretario comunale la presidenza nelle commissioni di gara e di concorso;
- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
- e) rilascia certificati ed attestati su quanto risulta dagli atti del comune;
- f) rappresenta il comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni del comune;
  
- g) firma i contratti e le convenzioni, questa spettanza può essere delegata agli assessori;
- h) quale ufficiale del governo esercita le funzioni assegnategli dalle leggi dello Stato. Vigila inoltre sul corretto esercizio delle attribuzioni delegate al comune dalla Regione o dalla Provincia autonoma;
- i) nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni egli esercita le incombenze spettantigli in merito agli orari degli esercizi commerciali.

#### Articolo 19

##### (Il vicesindaco)

1. Il sindaco nomina entro il termine di 20 giorni dall'entrata in carica tra gli assessori il suo sostituto. Egli sostituisce il sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza, temporaneo impedimento o destituzione dalle sue funzioni ai sensi dell'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16. La nomina deve essere resa nota sull'albo comunale.

2. In caso di assenza o impedimento anche del vice-sindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano d'età.

3. Il sindaco ha facoltà di revocare la nomina. La nomina deve avere luogo entro 10 giorni e deve essere pubblicata all'albo pretorio. Analoga pubblicazione richiede la revoca.

## Articolo 20

### (Elezione del sindaco e della giunta comunale)

1. La Giunta comunale viene eletta dal consiglio comunale dopo l'esame ed approvazione del documento programmatico del sindaco.

2. L'elezione deve in ogni caso avere luogo entro 40 giorni dalla proclamazione degli eletti o entro 40 giorni dalla data della presentazione delle dimissioni o dalla vacanza.

3. Per l'elezione della giunta comunale all'inizio del periodo amministrativo il consiglio comunale è convocato dal consigliere più anziano di età che lo presiede. La convocazione deve essere notificata ai consiglieri 10 giorni prima del termine fissato per la seduta. Durante il periodo amministrativo il sindaco provvede alla convocazione e ne assume la presidenza..

4. L'elezione della Giunta comunale avviene su proposta del sindaco in seduta pubblica e con votazione segreta in un'unica votazione. La giunta comunale è eletta quando la proposta ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

## Articolo 21

### (Sfiducia costruttiva)

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere indirizzata al sindaco e depositata nella segreteria comunale che ne accusa ricevuta.

3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. La sfiducia contenuta nella mozione può riguardare soltanto il sindaco e l'intera giunta e non può essere espressa verso i singoli assessori o verso il sindaco soltanto.

5. Vi ha luogo una sola votazione con appello nominale. In caso di accettazione della mozione, il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della giunta provinciale su conforme deliberazione della Giunta provinciale.

6. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più assessori. La proposta di revoca deve essere notificata all'assessore o agli assessori in questione con almeno 10 giorni di anticipo in cui ha luogo la seduta. Se la revoca con votazione segreta viene approvata a maggioranza di voti dei consiglieri in carica, entro il termine di 40 giorni deve essere provveduto alla relativa sostituzione. La sostituzione avviene su proposta del sindaco e si intende avvenuta quando la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a votazione segreta.

7. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di un assessore valgono le disposizioni previste per la sostituzione di cui al 6° comma.

#### Articolo 22

(Il difensore civico - istituzione)

Viene istituita la carica del difensore civico ai sensi della Legge regionale 4 gennaio 1993, n.1. L'ufficio del difensore civico viene istituito ai fini di un migliore funzionamento dell'amministrazione comunale ed a tutela dei cittadini e le funzioni del difensore civico vengono esercitate in piena indipendenza.

#### Articolo 23

(Elezione)

1. A ricoprire la carica di difensore civico viene chiamata una persona che si distingue per le migliori cognizioni giuridico-amministrative e per la maggiore esperienza in tale settore e che dia il maggiore affidamento di imparzialità. Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Contemporaneamente alla elezione viene fissata l'indennità di carica da assegnare al difensore civico e determinati gli orari per il pubblico.

2. Il difensore civico resta in carica per 5 anni e può essere rieletto per una sola volta.

3. Il consiglio comunale può, a mezzo di convenzioni con altri comuni, eleggere un difensore civico che eserciti le proprie funzioni nei comuni consociati. Il consiglio comunale può altresì affidare le funzioni di difensore civico al difensore civico della Provincia ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

#### Articolo 24

(Prerogative e mezzi)

1. Il difensore civico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti al pari dei consiglieri comunali.

2. Egli può, di propria iniziativa o su distanza e rispettivamente anche su incarico di singoli cittadini o di comunità, presentare proposte ed istanze ispirate alla partecipazione diretta dei cittadini, le quali dovranno essere trattate dall'organo competente. Egli può inoltre assumere la rappresentanza di comunità in procedimenti amministrativi aventi attinenza agli obiettivi ed agli scopi sociali.

3. Nel caso di accertate disfunzioni o di abusi nell'amministrazione comunale il difensore civico li prospetta innanzitutto agli uffici responsabili e, nel caso di persistenza della lamentate situazioni, egli provvede ad informarne gli organi di controllo, facendo presente anche la responsabilità patrimoniale degli amministratori.

4. Il difensore civico vigila in modo particolare sull'equo e pari trattamento dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale, delle sue istituzioni e delle aziende speciali.

#### Articolo 25

(Rapporti col consiglio comunale e con la giunta municipale)

1. Il difensore civico redige una relazione annuale nella quale sono precisati i reclami pervenuti e le disfunzioni accertate. A tale relazione la giunta municipale fa riferimento in sede della propria relazione annuale ed il consiglio comunale si esprime sulla relazione del difensore civico e provvede ad un'adeguata informazione della cittadinanza.

#### Articolo 26

(I revisori dei conti)

1. Il revisore dei conti è un organo tecnico ausiliario del comune, al quale compete la vigilanza sulla regolarità di tutta la gestione contabile e finanziaria dell'amministrazione comunale. Il revisore esercita

- a) una funzione di controllo interno,
- b) una funzione di collaborazione,
- c) una funzione propositiva nei confronti del consiglio comunale e
- d) una funzione di consulenza.

2. Il revisore dei conti può partecipare alle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale. A tale fine al revisore stesso dovranno essere fatti pervenire gli inviti alle sedute.

3. Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni i revisori dei conti hanno in ogni momento libero accesso a tutti gli atti e documenti del comune.

4. Il consiglio comunale può incaricare il revisore dei conti di esaminare, se del caso, singoli provvedimenti aventi rilevanza contabile.

5. In sede di approntamento del bilancio di previsione dovrà essere presente il revisore, il quale, in tale occasione, può presentare osservazioni e proposte.

6. Al revisore dei conti dovrà essere consegnata una copia completa del bilancio di previsione nonché comunicate tutte le deliberazioni relative a variazioni di bilancio.

7. Impregiudicati i casi previsti dalla legge, non può essere nominato quale revisore dei conti chi sia parente od affine in linea ascendente o discendente fino al quarto grado col sindaco o con assessori, chi abbia una lite pendente col comune o con le sue aziende e chi abbia assunto incarichi professionali da parte del comune.

8. Il revisore dei conti è incaricato ed autorizzato ad eseguire controlli economici interni della gestione.

### **TITOLO III**

#### **UFFICI E PERSONALE**

##### Articolo 27

(Struttura degli uffici comunali)

1. Gli uffici comunali sono strutturati secondo settori come segue :

1. Segreteria ed affari generali
2. Servizi tecnici
3. Ragioneria e tributi
4. Uffici demografici

##### Articolo 28

(Il segretario comunale - posizione giuridica)

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune e sottostà funzionalmente al sindaco. Egli viene nominato dal consiglio comunale nel rispetto delle norme fissate con legge regionale e deve essere iscritto in apposito Albo regionale per la Provincia di Bolzano.

##### Articolo 29

(Funzioni del segretario comunale)

### 1. Il segretario comunale :

- partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta municipale;
- autentica, assieme al presidente dell'organo deliberante, le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale;
- é il capo del personale;
- coordina l'attività degli uffici e dei vari rami di servizio del comune;
- cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del comune;
- é responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
- adempie ai compiti affidatigli dal sindaco;
- roga, su richiesta del sindaco, i contratti e gli atti nei quali il comune é parte contraente;
- esercita ogni altra attribuzione affidategli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti; in particolare
  - a) funge da organo consultivo con riguardo
    - alla emissione del parere sulla legittimitá di tutte le proposte di deliberazione sottoposte al consiglio comunale ed alla giunta municipale;
    - a pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo e contabile che possono essere, caso per caso, richiesti e rispettivamente a specifici pareri legali per gli organi deliberanti;
    - alla partecipazione, previa autorizzazione del sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi .
  - b) Quale organo di amministrazione attiva :
    - adotta sotto la propria personale responsabilitá e di concerto col sindaco i provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione comunale;
    - ha la presidenza nella commissione di gara e di concorso per l'assunzione di personale;
    - firma i mandati di pagamento, le reversali di cassa ed i buoni di economato;
    - partecipa alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite.
  - c) Quale garante del regolare svolgimento dell'attività amministrativa del comune per quanto concerne:
    - la trasmissione ai capigruppo consiglieri delle deliberazioni della giunta municipale alla cui pubblicitá essi hanno diritto;

- alla ricezione ed evasione delle richieste di controllo tutorio di deliberazioni della giunta comunale in conformità alle norme del vigente ordinamento dei comuni;
  - la ricezione delle opposizioni avverso deliberazioni non soggette al controllo tutorio.
  - riceve le dichiarazioni di dimissioni del sindaco e degli assessori, nonché le proposte di revoca e di sfiducia;
- d) Quale superiore gerarchico dei collaboratori relativamente :
- alla gestione e motivazione dei collaboratori tese a favorire ed incentivare il contatto diretto con i cittadini ed a rendere efficiente ed economica la gestione dell'amministrazione comunale.

## **TITOLO IV**

### **SERVIZI PUBBLICI**

Articolo 30  
(Gestione dei servizi comunali)

1. I servizi pubblici del comune vengono gestiti secondo il parere del consiglio comunale della necessità o la convenienza in economia diretta, in via di concessione a terzi, tramite società di capitale con partecipazione pubblica, tramite l'autorizzazione per la direzione di servizi socioculturali senza rilevanza imprenditoriale.

## **TITOLO V**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

Articolo 31  
(Copertura delle spese e patrimonio)

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta ai comuni dalla legge, il comune intende, in via di principio, raggiungere, nella misura massima possibile, la copertura delle spese per singoli servizi pubblici mediante entrate derivanti da prestazioni pecunarie dovute per la concreta fruizione dei servizi medesimi.



2. La consistenza del patrimonio del comune deve essere esattamente accertata e resa evidente nell'inventario. Il comune intende utilizzare nel modo migliore possibile i beni fruttiferi. Il patrimonio infruttifero dovrà essere alienato oppure ceduto in uso ai cittadini.

#### Articolo 32

(Regolamento di contabilità)

1. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere che, nell'ambito della normativa regolante il servizio di economato, si provveda in economia diretta all'acquisto di beni di consumo (eventualmente recependo le corrispondenti norme in atto presso l'amministrazione della Provincia autonoma) ed al conferimento di incarichi per prestazioni di servizio da parte di terzi, nell'intesa che i suddetti provvedimenti dovranno riguardare la gestione ordinaria.

2. La direzione e rispettivamente la vigilanza del servizio di economato dovrà essere affidata ad un apposito caposervizio.

3. Il pagamento dei conti e delle fatture per forniture e prestazioni da parte di terzi nell'ambito del servizio di economato dovrà essere disposto, previo accertamento della regolarità della documentazione, dal competente capo servizio.

### **TITOLO VI**

### **FORME DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI O CON ALTRI ENTI PUBBLICI**

#### Articolo 33

(Collaborazione intercomunale)

1. Il comune di S.Cristina Val Gardena intende attuare la collaborazione con altri comuni per la istituzione di nuovi servizi e per il potenziamento, su base sovracomunale, di servizi esistenti.

#### Articolo 34

(Collaborazione con altri enti)

1. Per la realizzazione di iniziative nel campo culturale, sociale, sportivo ed economico il comune favorisce la collaborazione con enti, associazioni e comitati cittadini sia in sede locale che sul piano sovracomunale.

## **TITOLO VII**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **CAPITOLO 1**

#### **LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI LORO DIRITTI**

##### Articolo 35

(Campo di applicazione)

1. Il comune realizza la partecipazione popolare per la tutela dei diritti del cittadino e per il buon andamento dell'amministrazione, nel senso di creare e mantenere costanti rapporti con la cittadinanza. La partecipazione popolare viene considerata quale base organizzativa dell'amministrazione locale.

2. Fatte salve le norme circa l'esercizio dei diritti civili e politici, i diritti di partecipazione popolare spettano oltre che ai cittadini residenti nel comune anche a quelle persone che con lo stesso si trovano in costante e stabile rapporto per motivi di lavoro, di studio o di servizio.

##### Articolo 36

(Rapporti fra il comune e le libere comunità)

1. Ai fini del riconoscimento, della tutela e della promozione di associazioni, di comitati e di gruppi, la giunta municipale predispone un elenco, nel quale, su richiesta degli interessati, vengono iscritte le menzionate comunità.

2. La sopraddetta domanda dovrà contenere l'indicazione dei rappresentanti responsabili ed alla istanza medesima deve essere accluso il relativo statuto.

3. Associazioni, comitati e gruppi con meno di 9 membri non verranno riconosciuti ai fini di cui al primo comma del presente articolo.

4. Il comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste nell'articolo 48, comma 1, della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, ed in modo particolare quelle costituite per la tutela delle minoranze linguistiche, dell'ambiente, per la valorizzazione del lavoro giovanile e per la parità di diritti per la donna.

5. Il comune favorisce in modo particolare quelle associazioni, le quali, nei loro statuti e nella loro attività, tendono a promuovere la parità di diritti fra uomo e donna.

6. Fermo restando il carattere di volontariato nell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione:

- a) accesso agli atti ed alle informazioni nonché ai servizi ed alle strutture del comune;
- b) partecipazione delle comunità al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi della rispettiva comunità;
- c) la possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette comunità a mezzo di convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni nonché la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni.

7. Il comune assicura la indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate comunità.

#### Articolo 37

(Forme speciali di partecipazione)

1. Nei rapporti con la popolazione il comune favorisce in modo particolare la parità di diritti per la donna, la gioventù, la famiglia e gli anziani.

2. Quando si tratta di decisioni riguardanti particolari problemi della donna, vengono sentiti i rappresentanti della rispettiva associazione interessata, riconosciuta a mente del precedente articolo.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il comune costituirà una commissione composta dalle donne con mandato consiliare e dai rappresentanti di altre associazioni femminili, con il compito di proporre iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare la parità di diritti per la donna.

#### Articolo 38

(Riunioni cittadine)

1. Almeno una volta all'anno sarà convocata una riunione cittadina. Tale riunione dovrà comunque essere indetta prima dell'approvazione del piano urbanistico comunale e rispettivamente del piano urbanistico rielaborato.

## CAPITOLO 2

### Articolo 39

#### (Il referendum popolare)

1. Iniziativa. Su materie rientranti nella propria competenza il consiglio comunale, con il voto favore-

vole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre il referendum popolare. Il referendum propositivo e consultivo può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 10 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Il referendum deve avvenire sulla base di uno o di più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivoco e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di

- a) materie che non rientrano nella competenza dell'amministrazione locale;
- b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici;
- c) questioni di natura religiosa;
- d) questioni elettorali e personali;
- e) argomenti che negli ultimi tre anni hanno già formato oggetto di referendum popolari;
- f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario del comune.

3. Ammissione. La richiesta di referendum viene esaminata ai fini della ammissibilità del referendum stesso da una commissione di esperti composta da tre membri.

4. Nel caso di ammissione del referendum su iniziativa popolare come pure nel caso che il referendum stesso venga disposto dal consiglio comunale, il sindaco, entro 60 giorni dal provvedimento di ammissione, indice il referendum medesimo; esso non può coincidere con altre consultazioni popolari. Ai fini della riunione di più referendum da effettuarsi in un anno può derogarsi dal sopraindicato termine. L'avviso di convocazione del referendum deve contenere i quesiti chiaramente formulati, il luogo e l'orario della votazione. Le modalità di informazione, la propaganda elettorale, le norme regolanti la votazione ed in modo particolare la formazione delle liste elettorali, la istituzione delle sezioni elettorali nonché la costituzione delle commissioni elettorali formeranno oggetto di un apposito regolamento.

5. Il referendum é valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene il 50 % dei voti validi.

6. Effetti. L'esito del referendum obbliga l'amministrazione comunale.

### **CAPITOLO 3**

#### **IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

##### Articolo 40

(Il diritto all'informazione)

1. Il comune assicura la maggiore possibile e tempestiva informazione per il tramite dei propri uffici responsabili e mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione e notifica a norma di legge; tali aspetti formano oggetto di apposito regolamento. Costituisce comunque parte dell'informazione quella relativa ai particolari del singolo procedimento, alle modalità dell'espletamento dei servizi e della loro fruizione, ai termini entro i quali i singoli procedimenti saranno svolti, agli uffici responsabili in ordine ai medesimi, alle forme di partecipazione degli interessati agli stessi, al loro diritto di accesso agli atti del procedimento, alla consulenza ed assistenza nonché infine alla presentazione ed accettazione di ricorsi.

2. Il diritto di informazione comprende anche la trasmissione ai cittadini interessati delle informazioni in possesso del comune mediante la consulenza, a mezzo della messa a disposizione delle proprie strutture e servizi ad enti, associazioni di volontariato ed a comunità.

3. Dovranno formare oggetto di una informazione particolarmente vasta e dettagliata gli atti fondamentali del comune ed in modo particolare i regolamenti, gli atti generali di pianificazione e di programmazione, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i programmi generali dei lavori pubblici e la regolamentazione dei pubblici servizi.

##### Articolo 41

(Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti)

1. Tutti gli atti amministrativi del comune sono pubblici ad eccezione di quelli dichiarati riservati dalla legge e di quelli che, ai sensi del regolamento comunale e con provvedimento del sindaco, vengono dichiarati di temporanea riservatezza.

2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto spettante ad ogni cittadino ed alle comunità alla gratuita visione ed esame degli atti, in quanto riguardanti posizioni giuridicamente rilevanti nonché al rilascio di copie dietro rifusione dei costi di riproduzione.

#### Articolo 42

(Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza su posizioni di diritto soggettivo)

I cittadini e le comunità, sulle cui posizioni di diritto soggettivo o rispettivamente scopi sociali incide un provvedimento amministrativo, hanno diritto di partecipare al procedimento stesso; ciò ai fini della tutela dei diritti soggettivi e degli interessi sociali, della tempestiva eliminazione di situazioni conflittuali. Il relativo procedimento formerà oggetto di apposito regolamento.

### **TITOLO VIII**

#### **DECENTRAMENTO**

#### Articolo 43

1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal comune nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali che assicurino la massima funzionalità ed efficienza, il consiglio comunale provvede all'individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul proprio territorio. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.